

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, a valere a tutti gli effetti di legge tra:

- * **L'ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI MESSINA**, di seguito denominato "Committente", con sede legale in Messina - via Cesare Battisti n.180 e Codice Fiscale n.80003110832, nella persona del Presidente Dott. Sergio Papisca nato a Messina (Me) il 22/10/1958, Codice Fiscale n.PPSSRG58R22F158X ;
e
- * Il Sig. **BOMBACI Salvatore**, di seguito denominato "Collaboratore", nato a Messina (ME) il 01/01/1961 ed ivi residente in via Gelone n.1, Codice Fiscale n.BMBSVT61A01F158B;

premesso

- che l'Ente committente è un Ordine Professionale che intende avvalersi dell'apporto del lavoro del collaboratore presso la propria sede;
- che a sua volta il collaboratore si è reso disponibile a fornire la propria opera lavorativa;
- che è esclusivo interesse delle parti stipulare un contratto contenente gli elementi specifici della collaborazione coordinata e continuativa;
- che il committente non richiede al collaboratore l'esclusività della sua prestazione;
tutto ciò premesso e convenuto fra le parti;

si stipula quanto segue:

1. La premessa che precede fa parte integrante ed essenziale del presente atto e ne costituisce il primo patto.
2. Il collaboratore si obbliga ad effettuare la propria prestazione in piena autonomia organizzativa e operativa, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico esercitato dal committente; pertanto tale attività lavorativa sarà svolta a titolo di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, con lavoro proprio e con l'utilizzo di mezzi organizzati messi a disposizione dal committente, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo.
3. Oltre al corrispettivo pattuito l'Ente committente si impegna a versare quanto stabilito dalle norme vigenti (i contributi assicurativi contro gli infortuni, i contributi previdenziali, nonché le ritenute fiscali).
4. Il collaboratore dovrà svolgere a favore del committente la seguente prestazione:
Servizio di formazione a supporto del personale interno finalizzato a migliorare le competenze, conoscenze e capacità dei dipendenti in riferimento all'esame degli atti e/o documentazione sottoposta alla valutazione del Consiglio Direttivo dell'Ordine nel corso dell'anno, nonché alla predisposizione della corrispondenza dell'Ente in uscita ed alla corretta tenuta dell'albo professionale e dei registri verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti e dell'Assemblea degli Iscritti.
5. Il collaboratore potrà inoltre svolgere ulteriori prestazioni, le quali dovranno essere concordate per iscritto tra le parti con riguardo all'oggetto della prestazione e al compenso spettante.
6. Il collaboratore nello svolgimento del proprio incarico dovrà usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e dall'interesse della committente.
7. La presente collaborazione avrà durata di *mesi 12* a decorrere dal *01/11/2025* fino al *31/10/2026*. Il committente comunicherà in forma scritta al collaboratore, almeno 20 giorni prima della scadenza, la volontà di rinnovare il contratto o di proporre un nuovo accordo di collaborazione. Le parti contraenti potranno comunque risolvere anticipatamente la presente collaborazione con comunicazione scritta che dovrà essere recapitata con un periodo di preavviso di almeno 30 giorni. In mancanza del preavviso la parte recedente sarà obbligata a corrispondere all'altra un'indennità risarcitoria. Tale indennità sarà costituita da una somma pari a 1/12 (un dodicesimo) del compenso pattuito al successivo punto 8.
8. Per tale incarico il committente corrisponderà al collaboratore il corrispettivo mensile lordo di € 850,00 per un totale annuo lordo di Euro10.200,00 (Diecimiladuecento/00). Fermo restando che

ogni periodo di assenza dovrà essere concordato con il committente, si prevede che per assenze superiori ai 10 giorni nell'arco di un mese si darà luogo alla detrazione proporzionale del compenso.

9. Il pagamento del corrispettivo avverrà con le seguenti modalità:
in numero 4 rate trimestrali di Euro 2.550,00 (Duemilacinquecentocinquanta/00) lorde cadauna, che dovranno essere corrisposte entro il giorno 10 del mese successivo alla scadenza del trimestre.
10. In caso di cessazione del presente contratto, il collaboratore avrà diritto ai corrispettivi maturati per l'attività prestata nel corso del mese di cessazione.
11. In caso di infortunio sul lavoro, le parti convengono quanto segue:
 - per il giorno dell'infortunio e per i tre giorni successivi verrà comunque corrisposto il compenso convenuto senza decurtazione alcuna;
 - per i giorni successivi interverrà economicamente soltanto l'istituto INAIL, al quale l'azienda provvederà ad assicurare il collaboratore dal giorno di inizio della sua collaborazione, sino a guarigione; sino al giorno di chiusura dell'infortunio il contratto di collaborazione si riterrà sospeso, restando confermata la data di scadenza del contratto stesso così come definita al punto 7.

Il collaboratore si impegna a comunicare immediatamente al committente il verificarsi di un evento di infortunio sul lavoro, visti gli adempimenti ai quali è tenuto per legge il committente.

12. L'Ente committente dichiara di essere in regola con gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008.
13. Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa potrà essere interrotto anticipatamente da entrambe le parti, in caso di inadempienze contrattuali, le quali avranno come conseguenza il recesso immediato.
La parte che ha ricevuto la disdetta potrà, se lo ritiene opportuno, far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di risoluzione.
14. Ai sensi dell'art. 410 del CPC, in caso di vertenze che potranno sorgere per qualsiasi motivo, tra il committente e il collaboratore, le parti concordano nella necessità di esperire un tentativo di conciliazione.
15. Le parti, per quanto non espressamente previsto nella presente scrittura si richiamano alle norme del titolo III del codice civile (art. 2222 e segg.) relativo al lavoro autonomo, ed alle successive modificazioni ed integrazioni.

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 47 comma 1 lett. c) bis del DPR n.917/86. All'atto dell'erogazione dei compensi il committente opererà le ritenute previdenziali, assicurative e fiscali (IRPEF ed addizionali) come da disposizioni di legge vigenti.


Il compenso costituisce il corrispettivo delle prestazioni rese dal collaboratore è escluso dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto inquadrandosi il rapporto nella previsione di cui all'art. 5, comma 2, del DPR 633/72.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data, 28 ottobre 2025

Il Committente




Il Collaboratore


Si approvano specificatamente gli artt. 7, 14.

Data, 28 ottobre 2025

Il Committente



Il Collaboratore
